



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 settembre 2011 (04.10)  
(OR. fr)**

**14933/11**

**CODEC 1570  
DEVGEN 260  
NIS 119  
PESC 1200  
RELEX 978  
FIN 690  
ACP 186  
CADREFIN 79  
COHOM 234  
COEST 330  
COLAT 33  
COMEM 259  
ASIE 54  
COASI 168  
AGRI 644  
WTO 337**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:**

**2009/0059 (COD)  
2009/0060A (COD)  
2009/0060B (COD)  
2010/0059 (COD)**

---

---

**NOTA PUNTO "I"**

---

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)

---

**Oggetto:** - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito,  
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo,  
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo,  
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2010/0059 COD)

**Procedura di conciliazione -proroga del termine**

---

Il 6 settembre 2011 il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, ha convocato il comitato di conciliazione previsto all'articolo 294, paragrafo 10, del TFUE riguardo alle proposte di regolamento in oggetto. Tale data costituisce l'inizio del termine di sei settimane previsto all'articolo 294, paragrafo 10, del TFUE.

Sembra tuttavia che il comitato di conciliazione non sarà in grado di approvare i progetti comuni entro il suddetto termine, data la complessità del fascicolo.

Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe decidere, nella prossima riunione, di prorogare di due settimane il suddetto termine, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del TFUE.

Il Parlamento europeo sarà poi informato di tale decisione.

---